



Strasburgo, 19.1.2016
COM(2016) 6 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009
relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di
informazioni estratte dal casellario giudiziario**

INTRODUZIONE

In uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia occorre approfondire ogni sforzo per assicurare che l'Europa risponda in modo efficace alle attività criminali, in particolare alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo. In tale contesto, l'agenda europea sulla sicurezza¹ sottolinea la necessità di massimizzare le misure dell'UE per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa.

Uno scambio rapido ed efficiente tra le autorità competenti degli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari è importante per evitare che gli organi giurisdizionali nazionali emettano sentenze fondate esclusivamente sulle condanne iscritte nel proprio casellario giudiziario, nella totale ignoranza delle condanne pronunciate in altri Stati membri, consentendo così ai criminali di sfuggire al proprio passato criminale spostandosi tra i diversi Stati membri. La decisione quadro 2008/675/GAI² fa obbligo agli Stati membri di assicurare che le precedenti decisioni di condanna siano prese in considerazione nel corso di un procedimento penale.

La decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario³ (di seguito la "decisione quadro") intende colmare le lacune esistenti stabilendo che le informazioni relative a qualsiasi condanna pronunciata in precedenza da una giurisdizione penale dell'UE contro un cittadino dell'UE siano accessibili a tutti gli organi giurisdizionali e a tutte le autorità di contrasto degli Stati membri ai fini di un procedimento penale, ossia nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo stesso e durante l'esecuzione della condanna. Imponendo una serie di obblighi in capo allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza, la decisione quadro assicura che ciascuno Stato membro possa fornire informazioni esaustive e complete sui precedenti penali dei propri cittadini su richiesta di un altro Stato membro. La decisione quadro si fonda sul principio per cui ogni Stato membro conserva le informazioni relative a tutte le condanne pronunciate contro i propri cittadini, ivi comprese quelle emesse in un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni è organizzato in modo decentrato, tra le autorità centrali designate dagli Stati membri, ai fini di un procedimento penale o a fini diversi conformemente al diritto nazionale. La decisione quadro contribuisce in tal modo all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e consente inoltre alle autorità nazionali di ottenere dai casellari giudiziari informazioni eventualmente pertinenti per l'esercizio di talune attività (per esempio, nel settore dell'assistenza all'infanzia).

La decisione quadro ha anche gettato le basi per la creazione di un sistema informatizzato che consente di velocizzare e semplificare la trasmissione delle informazioni concernenti le condanne penali, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), istituito dalla decisione 2009/316/GAI⁴ del Consiglio e operativo dall'aprile 2012. Al momento, gli

¹ COM(2015) 185 final.

² Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

³ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

⁴ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

Stati membri che procedono allo scambio di informazioni attraverso ECRIS sono 25⁵, per un volume annuo che a fine 2015 ha superato 1,8 milioni di messaggi (ivi comprese le notifiche, le richieste e le risposte alle richieste). In media ogni mese sono inviate oltre 24 000 richieste, di cui più del 30% ottiene un riscontro positivo⁶.

VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE

In ottemperanza all'articolo 13 della decisione quadro, 22 Stati membri hanno trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale⁷: AT, BE⁸, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK e UK. La presente relazione si fonda sulle disposizioni di recepimento adottate da tali Stati membri. Nella presente relazione, pertanto, con l'espressione "tutti gli Stati membri" si intendono gli Stati membri che hanno notificato il recepimento della decisione quadro nella legislazione nazionale.

Sei Stati membri (DK, EL, IE, IT, MT e RO) non hanno ancora notificato le misure di recepimento degli obblighi di cui alla decisione quadro, ma cinque di questi (DK, EL, IE, IT e RO) scambiano comunque informazioni estratte dai casellari giudiziari attraverso ECRIS.

Per recepire la decisione quadro nella propria legislazione nazionale, gli Stati membri hanno seguito approcci diversi. AT, BG, CZ, DE, FR, HU, SE e SK hanno modificato vari atti nazionali, mentre EE, NL, PL e PT hanno emendato solo la normativa nazionale che disciplina il casellario giudiziario. Oltre ad apportare tali modifiche, FI e BE hanno adottato o proposto leggi di attuazione distinte. ES e LU, invece, hanno unicamente adottato una legge di attuazione separata, mentre HR, LT e LV hanno introdotto una nuova normativa che regola le questioni relative al casellario giudiziario a livello generale e alcuni atti secondari specifici. Due Stati membri hanno scelto di introdurre una nuova normativa di portata più ampia (SI: una legge sulla cooperazione internazionale in materia penale; UK: una legge sul diritto penale e la protezione dei dati). CY ha integrato il testo della decisione quadro direttamente nella legislazione nazionale.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono pienamente applicabili dal 1° dicembre 2014. A partire da tale data, pertanto, la Commissione ha la facoltà di avviare procedimenti d'infrazione contro gli Stati membri che non abbiano recepito, o non abbiano recepito correttamente, una decisione quadro.

1. Definizione di "condanna"

La definizione di "condanna" di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro comprende solo le decisioni definitive delle giurisdizioni penali nei confronti di una persona fisica in

⁵ MT, PT e SI non sono ancora operativi.

⁶ Vale a dire una risposta contenente una o più condanne.

⁷ Alcuni Stati membri hanno trasmesso alla Commissione o al segretariato generale del Consiglio il testo delle disposizioni nazionali. La Commissione ha inviato due lettere agli Stati membri a tale riguardo, il 22 aprile e il 10 ottobre 2014. L'allegato della presente relazione riepiloga le date in cui gli Stati membri hanno notificato il recepimento.

⁸ BE ha trasmesso alla Commissione anche una copia di un progetto di legge di attuazione che completerà il recepimento.

relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna. Per "casellario giudiziario" si intende il registro nazionale in cui sono registrate tali condanne; gli Stati membri possono averne più di uno. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, della decisione quadro, gli Stati membri possono convenire, in via bilaterale o multilaterale, di estendere la portata delle informazioni scambiate.

Per quanto concerne la definizione di "condanna", alcuni Stati membri (AT, CY, CZ, FI, PL, PT, SK e UK) hanno mutuato la definizione di cui alla decisione quadro, mentre nel caso di BG e HU la definizione può essere inferita dal contesto generale della legislazione. In numerosi Stati membri (BE, DE, EE, HR, LU, NL, SE e SI) il concetto di "condanna" sembra non limitarsi unicamente alle decisioni delle giurisdizioni penali. Per esempio, in NL si procede anche allo scambio di informazioni relative a decisioni dei procuratori e, in alcuni casi, di dati giudiziari concernenti indagini o casi pendenti. Qualche Stato membro (ES, FR, LT e LV), infine, non ha introdotto una definizione esplicita di "condanna" ai fini della decisione quadro.

2. Autorità centrali

In 17 Stati membri (BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IT, LU, NL, PL, PT, SI e SK) i casellari giudiziari sono responsabilità del ministero della Giustizia, mentre in 11 (AT, CY, DK, HU, IE, LT, LV, MT, RO, SE e UK) sono competenza del ministero degli Interni. All'interno dei ministeri della Giustizia, la maggior parte degli Stati membri ha designato come autorità centrale ai fini della decisione quadro l'ufficio responsabile dei casellari giudiziari, mentre LU e SK hanno nominato la procura generale. Nei ministeri degli Interni, invece, gli Stati membri hanno designato i dipartimenti di polizia competenti. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro, due Stati membri hanno nominato più di un'autorità centrale a livello nazionale, quattro nel caso di CY e due nel caso di CZ⁹.

3. Obblighi dello Stato membro di condanna

3.1. Indicazione della cittadinanza della persona condannata

L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro impone a ciascuno Stato membro di provvedere affinché qualsiasi condanna comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro, altrimenti lo Stato membro di condanna non sarebbe in grado di trasmettere le informazioni allo Stato membro di cittadinanza, pregiudicando il principio di centralizzazione delle informazioni.

Quasi tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, SK e UK) hanno introdotto un riferimento diretto alla cittadinanza nei casellari giudiziari nazionali, includendo la cittadinanza nell'elenco degli estremi identificativi della persona condannata da inserire nei casellari giudiziari e/o adottando una disposizione che istituisce esplicitamente tale obbligo. In CZ e SE, invece, tale obbligo può essere desunto dal contesto normativo generale.

HU, LU e NL registrano anche le informazioni relative alle precedenti cittadinanze. In NL una disposizione assicura che gli Stati membri si informino reciprocamente nel caso in cui una persona condannata cambi cittadinanza.

⁹ Un elenco dettagliato delle autorità centrali è disponibile nell'allegato.

3.2. Notifica delle condanne

La decisione quadro impone allo Stato membro di condanna di comunicare senza indugio allo Stato membro di cittadinanza le condanne penali pronunciate sul proprio territorio ("notifica"). In caso di cittadinanza plurima, la notifica dovrebbe essere inviata a tutti gli Stati membri interessati, a prescindere dal fatto che la persona condannata possieda anche la cittadinanza dello Stato membro di condanna.

Quasi tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK e UK) hanno recepito pienamente l'obbligo di notifica. Mentre la maggior parte si è limitata a stabilire che la notifica dovrebbe essere inviata "immediatamente", "senza indugio", "al più presto" o "al momento dell'iscrizione nel casellario giudiziario", tre Stati membri hanno introdotto un termine preciso per tale comunicazione, che varia dal "giorno lavorativo successivo al più tardi" (LT), a dieci giorni (CZ) fino a due mesi dall'iscrizione delle informazioni nel casellario giudiziario (ES). DE e PT, invece, sembrano non aver stabilito, nella propria legislazione nazionale, quando tali notifiche dovrebbero essere inviate. In pratica, comunque, DE ottempera al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, lo Stato membro di condanna, all'atto della notifica allo Stato membro di cittadinanza, dovrebbe trasmettere alcune informazioni "obbligatorie" relative alla persona condannata, alla natura della condanna, al reato che ha determinato la condanna e al contenuto della condanna, oltre ad altre informazioni "facoltative", se iscritte nel casellario giudiziario, e ad alcune informazioni "supplementari", se a disposizione dell'autorità centrale. Mentre la vasta maggioranza degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FR, HR, HU, LT, LU, NL, PL, PT, SI, SK e UK) iscrive e trasmette tutte le informazioni obbligatorie, in quattro casi (CZ, FI, LV e SE) le disposizioni di attuazione sono di carattere più generale o prevedono alcune condizioni specifiche. Per esempio, FI indica "data, luogo e paese di nascita" solo in assenza del "codice di identificazione personale" e LV iscrive la "data di nascita" solo se manca tale codice¹⁰.

Solo alcuni Stati membri hanno introdotto disposizioni normative esplicite che consentono l'iscrizione e la trasmissione delle informazioni "facoltative" e "supplementari".

Onde assicurare che siano trasmesse senza indugio allo Stato membro di cittadinanza, le informazioni sulle condanne devono essere disponibili in tempi rapidi nel registro del casellario giudiziario. A tal fine, andando oltre quanto imposto dalla decisione quadro, alcuni Stati membri (per esempio CZ, DE, EE, LU e LV) hanno introdotto l'ulteriore obbligo per gli organi giurisdizionali di fornire al registro del casellario giudiziario le informazioni sulle condanne.

3.3. Aggiornamenti

Onde assicurare che le informazioni siano esaustive e aggiornate, l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro richiede allo Stato membro di condanna di trasmettere immediatamente allo Stato membro di cittadinanza l'eventuale successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute in notifiche precedenti. Pressoché tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, PL, PT, SE, SI, SK e UK) hanno recepito tale disposizione, facendo esplicito riferimento alla trasmissione di

¹⁰ SE ricorre ad alcune generalizzazioni in riferimento ai tipi di informazioni, ma prevede anche che la notifica sia conforme ai principi della decisione quadro; in CZ i casellari giudiziari contengono i dati necessari per assicurare che la persona condannata "non possa essere confusa con un'altra".

aggiornamenti. Nel caso di CZ, invece, tale obbligo può essere desunto dal contesto. In NL è stata introdotta una disposizione per la rettifica e la cancellazione di eventuali "informazioni inaccurate" contenute in notifiche precedenti.

3.4. Trasmissione di informazioni supplementari

In singoli casi, su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, lo Stato membro di condanna è tenuto a trasmettere copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Gli Stati membri possono designare un'autorità centrale aggiuntiva con l'incarico di trasmettere tali informazioni.

La maggior parte degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, FI, HR, LT, LU, LV, NL, SI, SK e UK) ha recepito l'articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro nella sua interezza. BG sembra inviare copia delle sentenze non su richiesta in singoli casi, ma automaticamente per ogni notifica. In molti Stati membri la copia delle sentenze non è direttamente a disposizione delle autorità centrali o nei casellari giudiziari. Alcuni Stati membri (CZ, LT, LV e SK) hanno pertanto imposto ai propri organi giurisdizionali, o alle autorità pubbliche competenti, l'obbligo esplicito di fornire all'autorità centrale le informazioni domandate, mentre AT inoltra le richieste in questione alle proprie giurisdizioni perché siano queste a prendere ulteriori provvedimenti. Sempre per evadere le richieste di cui all'articolo 4, paragrafo 4, CZ e CY hanno designato autorità centrali aggiuntive con accesso diretto alle copie delle sentenze. La normativa di PT non fa espresso riferimento all'obbligo di rispondere a tali richieste, ma per rispondere alle richieste provenienti da altri Stati membri l'autorità centrale può domandare copia delle sentenze all'organo giurisdizionale che le ha pronunciate.

Un numero considerevole di Stati membri (DE, EE, ES, FR, HU, PL e SE) non ha introdotto disposizioni in materia. FR e PL hanno informato la Commissione che le informazioni in questione sono comunque trasmesse, ma attraverso i canali della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria¹¹, dato che le autorità centrali non hanno accesso diretto alla copia delle sentenze.

4. Obblighi dello Stato membro di cittadinanza

4.1. Conservazione delle informazioni ai fini della ritrasmissione

L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro richiede allo Stato membro di cittadinanza di conservare le informazioni ricevute ai fini della ritrasmissione, lasciando però le modalità di conservazione alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Poiché il fine della conservazione è esclusivamente quello della ritrasmissione, le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro dovrebbero essere conservate a prescindere dal fatto che anche la legislazione dello Stato membro di cittadinanza punisca un determinato reato.

Quasi tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CZ, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SK e UK) hanno introdotto nella propria legislazione una disposizione esplicita relativa all'obbligo di conservazione, per la maggior parte stabilendo che tutte le informazioni ricevute da un altro Stato membro devono essere conservate nei casellari giudiziari, quindi indipendentemente dal fatto che il reato sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. AT, LT e PT hanno chiarito esplicitamente questo aspetto nella propria normativa. SI, invece, sembra non aver introdotto nella propria legislazione alcuna disposizione relativa all'obbligo di conservazione.

¹¹ Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)

L'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro chiarisce quali tipi di informazioni ricevute dallo Stato membro di condanna su una persona condannata in un altro paese debbano essere conservate dallo Stato membro di cittadinanza. Mentre la vasta maggioranza degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, DE, EE, FI, FR, HR, HU, LT, LU, NL, PL, SK e UK) conserva tutte le informazioni indicate nella direttiva, tre di essi (CZ, LV e SE) hanno adottato disposizioni di attuazione di carattere più generale o che prevedono condizioni specifiche, senza precisare quali informazioni debbano essere conservate¹². ES e PT non hanno stilato alcun elenco delle informazioni conservate, ma hanno introdotto l'obbligo generale di conservare tutte le informazioni trasmesse dagli altri Stati membri.

Quasi tutti gli Stati membri registrano nelle banche dati dei casellari giudiziari esistenti le informazioni, ricevute dagli altri Stati membri, sulle condanne pronunciate contro propri cittadini in un altro paese. Quattro di essi (BG, FI, HU e PT) hanno invece scelto di creare casellari separati per conservare le informazioni relative a tali condanne ai fini della ritrasmissione. Nella stragrande maggioranza degli Stati membri esiste un unico ufficio responsabile di uno o più registri dei casellari giudiziari, mentre altri (per esempio BG) hanno una struttura decentrata con diversi organismi responsabili della conservazione dei dati.

4.2. Aggiornamento delle informazioni

A norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro, quando è informato della modifica o della soppressione di informazioni ricevute precedentemente dallo Stato membro di condanna, lo Stato membro di cittadinanza è tenuto a modificare o sopprimere le informazioni di conseguenza.

L'interessato, tuttavia, non deve vedersi riservare, a seguito di tale misura, un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe ricevuto se fosse stato condannato nel proprio Stato membro. Per esempio, nei casi in cui le norme nazionali relative alla conservazione e alla soppressione delle informazioni avrebbero previsto la cancellazione di una certa condanna, lo Stato membro di cittadinanza non può più usare le relative informazioni nei procedimenti nazionali, ma deve comunque, su richiesta, poterle trasmettere a un altro Stato membro. La decisione quadro introduce pertanto il principio di un "duplice regime normativo", a seconda che le informazioni siano usate internamente nello Stato membro di cittadinanza o trasmesse a un altro Stato membro.

La stragrande maggioranza degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, LV, NL, PL, PT, SK e UK) ha recepito tali disposizioni, facendo esplicito riferimento all'iscrizione degli aggiornamenti. Alcuni (per esempio BE, HR, HU e UK) hanno stabilito che solo le informazioni aggiornate possano essere ritrasmesse. FR e PT hanno chiarito il principio del "duplice regime normativo" più nel dettaglio, stabilendo che la soppressione di una condanna pronunciata da un altro Stato membro dai propri casellari giudiziari in conformità del diritto nazionale non osta a che le relative informazioni siano trasmesse a un altro Stato membro, a meno che la condanna non sia stata cancellata nello Stato membro di condanna. In LT l'obbligo di aggiornamento, benché non espressamente stabilito nelle disposizioni, può essere desunto dal contesto. La legislazione di SE non menziona l'obbligo di iscrivere le modifiche, ma solo la soppressione. Analogamente, in EE dal rimando alla normativa applicabile può essere desunto solo l'obbligo di soppressione, ma non quello di modifica. Due Stati membri prevedono la cancellazione obbligatoria delle condanne

¹² La legislazione svedese ricorre ad alcune generalizzazioni in riferimento ai tipi di informazioni, ma prevede anche la possibilità, per il governo nazionale, di adottare norme più dettagliate in materia. Per LV e CZ, cfr. la sezione 4.2.

pronunciate da un altro Stato membro contro un proprio cittadino entro cinque (DE) o venti (SE) anni dalla data di condanna, a meno che nel frattempo non siano pervenute dallo Stato membro di condanna informazioni in merito alla soppressione della stessa. LU e SI sembrano non aver adottato disposizioni in merito agli aggiornamenti. Oltre all'aggiornamento delle informazioni conservate, in NL è stato previsto anche un apposito aggiornamento per le informazioni fornite in precedenza a un altro Stato membro in risposta a una richiesta, da aggiornare se cambiate entro un anno dalla trasmissione.

5. Risposta a una richiesta di informazioni

5.1. Richieste ai fini di un procedimento penale

Conformemente alla decisione quadro, lo Stato membro di cittadinanza è tenuto a rispondere alle richieste di informazioni di altri Stati membri su un proprio cittadino ai fini di un procedimento penale. Per procedimento penale si intende la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna. Nella risposta sono trasmesse le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e alle condanne pronunciate da altri Stati membri, trasmesse obbligatoriamente dopo il 27 aprile 2012 o trasmesse entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel casellario giudiziario. Nel quadro di tale obbligo, lo Stato membro di cittadinanza è tenuto a trasmettere anche le informazioni relative alle condanne pronunciate in paesi terzi iscritte nel proprio casellario giudiziario.

In questo caso tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK e UK) hanno recepito interamente nella propria legislazione nazionale l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, per la maggior parte mutuando alla lettera l'elenco dei tipi di informazioni di cui all'articolo in questione. Gli altri, invece, hanno introdotto l'obbligo di rispondere trasmettendo le informazioni pertinenti contenute nel proprio registro (DE, EE, FI, HU, LV, NL e PL) o in un estratto nazionale emesso a fini penali (FR e LU). EE invia anche una copia della sentenza.

5.2. Richieste a fini diversi da un procedimento penale

L'articolo 7, paragrafo 2, della decisione quadro stabilisce che quando una richiesta di informazioni viene rivolta a fini diversi da un procedimento penale (ciò avviene nel 20% circa dei casi), l'autorità centrale può rispondere in conformità del diritto nazionale. A seconda della normativa nazionale, che potrebbe disciplinare in modo diverso la portata e le modalità di trasmissione di tali informazioni, le informazioni contenute nella risposta sono potenzialmente le stesse di quelle incluse nelle risposte inviate alle richieste ai fini di un procedimento penale. La decisione quadro stabilisce inoltre norme specifiche per la trasmissione di quelle informazioni per cui lo Stato membro di condanna ha dichiarato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tali casi, lo Stato membro di cittadinanza deve invitare lo Stato membro richiedente a contattare direttamente lo Stato membro di condanna. Tale procedura assicura un elevato livello di protezione dei dati personali trasmessi dallo Stato membro di condanna allo Stato membro di cittadinanza.

La direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile¹³ contiene, all'articolo 10, paragrafo 3, disposizioni specifiche che

¹³ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

impongono agli Stati membri di trasmettere, a seguito di una richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, le informazioni relative a eventuali condanne per reati di abuso sessuale di minori e alle conseguenti misure interdittive, in modo tale che i datori di lavoro siano informati di tali condanne al momento di un'assunzione per un impiego, professionale o volontario, che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'applicazione da parte degli Stati membri di tali disposizioni specifiche sarà oggetto di valutazione nell'apposita relazione sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE.

Tutti gli Stati membri hanno recepito nel proprio diritto nazionale l'articolo 7, paragrafo 2, della decisione quadro, ma le disposizioni specifiche introdotte a tal fine variano considerevolmente. La maggior parte degli Stati membri (BE, BG, CZ, CY, DE, EE, ES, FR, HR, LT, NL, SE, SI e UK) risponde alle richieste a fini diversi da un procedimento penale in conformità del diritto nazionale. In particolare:

- .. BE risponde conformemente al codice di procedura penale belga;
- .. CZ e DE non trasmettono le condanne pronunciate in un altro Stato membro che non sono considerate tali anche dai propri organi giurisdizionali;
- .. DE e ES trasmettono le informazioni agli stessi fini e nella stessa misura in cui le trasmettono alle proprie autorità nazionali;
- .. EE risponde ove consentito dalla legge sui casellari giudiziari;
- .. FR fa riferimento alle informazioni contenute in un estratto nazionale rilasciato a fini diversi da un procedimento penale;
- .. HR risponde solo in talune circostanze specifiche;
- .. LT risponde senza il consenso della persona condannata solo nei casi in cui la normativa nazionale, a seguito della condanna, preveda la limitazione dei diritti e delle libertà dell'interessato, altrimenti è necessario il suo consenso;
- .. NL prevede la possibilità di rispondere dopo un'attenta analisi del caso specifico; l'ampiezza delle informazioni trasmesse dipende da tale valutazione;
- .. SE trasmette le informazioni solo se autorizzata a ricevere le stesse informazioni dallo Stato membro richiedente, ma taluni tipi di informazioni non possono essere trasmessi a fini diversi da un procedimento penale;
- .. SI scambia informazioni solo sulle condanne penali pronunciate sul proprio territorio o in paesi terzi, ma non sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro che le sono state notificate;
- .. UK può trasmettere solo le condanne "cancellate" (*spent conviction*), così come definite nel diritto nazionale.

Per rispondere, inoltre, tre Stati membri chiedono il consenso dell'interessato:

- .. ES chiede sempre il consenso dell'interessato, a eccezione dei casi in cui la legge impone a un cittadino di esibire l'estratto del casellario giudiziario;
- .. in LT il consenso della persona condannata è necessario nei casi in cui la normativa nazionale non prevede una restrizione dei diritti e delle libertà dell'interessato a seguito della condanna;
- .. LU procede allo scambio di informazioni esclusivamente se richieste ai fini di un impiego a contatto con minori, richiedendo sempre il consenso dell'interessato.

Nelle risposte alle richieste rivolte a fini diversi da un procedimento penale, AT, LV, PL e SK non includono un riferimento al diritto nazionale, né prevedono altre limitazioni delle informazioni, consentendo così la trasmissione di informazioni in modo analogo a quella effettuata ai fini di un procedimento penale. Quattro Stati membri non scambiano alcuna informazione a fini diversi da un procedimento penale, eccezion fatta per le richieste

presentate da singoli individui (FI, HU e PT) o ai fini di un impiego a contatto con minori (in applicazione della direttiva 2011/93/UE) (LU). Tra questi, due Stati membri (HU e LU), oltre a SI che non trasmette le condanne pronunciate in altri Stati membri, non hanno introdotto nella propria normativa alcuna restrizione alla ritrasmissione di informazioni in conformità delle norme stabilite dallo Stato membro di condanna. FI, HU, LU, SI, EE, FR e NL non hanno introdotto alcun obbligo di indicare lo Stato membro di condanna da cui è possibile ottenere le informazioni oggetto di restrizioni. Mentre alcuni Stati membri (per esempio BG, EE e SE) hanno stabilito che, al momento dell'invio di una notifica su una condanna pronunciata sul proprio territorio, la ritrasmissione delle informazioni può essere limitata ai soli fini di un procedimento penale, le notifiche di ES e PT sono sempre soggette a una tale restrizione.

5.3. Richieste da paesi terzi

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro, all'atto di rispondere a una richiesta rivolta da un paese terzo (vale a dire un paese non appartenente all'UE), lo Stato membro di cittadinanza può trasmettere le informazioni relative alle condanne ricevute da un altro Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 7, ai paragrafi 1 e 2.

Negli ordinamenti degli Stati membri, la trasmissione a paesi terzi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari è disciplinata dalle convenzioni relative all'assistenza giudiziaria, da altri accordi internazionali o da specifiche disposizioni contenute nelle leggi che regolano i casellari giudiziari.

La vasta maggioranza degli Stati membri (BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, HU, LV, NL, PL, SE, SI, SK e UK) ha introdotto esplicitamente la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nella propria legislazione. Nella normativa di LT, invece, tale condizione può essere desunta dal contesto, mentre in PT la risposta alle richieste presentate da paesi terzi è soggetta alle condizioni fissate negli accordi internazionali applicabili, purché in un regime di reciprocità. AT, FR e LU non hanno adottato alcuna disposizione in materia.

5.4. Richieste a uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza

Una richiesta di informazioni può essere rivolta anche a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza. Per esempio, lo Stato membro di condanna può vedersi richiedere informazioni su condanne pronunciate prima dell'entrata in vigore della decisione quadro che potrebbero non essere state trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, oppure la richiesta può riguardare un cittadino di un paese terzo che non possiede anche della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

L'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro prevede che lo Stato membro richiesto trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate sul proprio territorio e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel proprio casellario giudiziario. La risposta è soggetta alle stesse condizioni di cui all'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, vale a dire che è obbligatoria e deve contenere tutte le informazioni (in caso di richieste ai fini di un procedimento penale), oppure essere in conformità del diritto nazionale (in caso di richieste a fini diversi da un procedimento penale).

Per quanto concerne i cittadini di paesi terzi, il meccanismo previsto in ECRIS per cui sono inviate richieste "generalizzate" a tutti gli Stati membri per determinare dove il soggetto sia stato condannato, combinato con l'obbligo di rispondere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, crea un onere amministrativo considerevole per tutti gli Stati membri, ivi compresi quelli che non dispongono delle informazioni richieste (la maggioranza). Per tale

ragione, la Commissione sta proponendo una direttiva di modifica sullo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari relative ai cittadini di paesi terzi condannati nell'UE.

La stragrande maggioranza degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, SE e UK) ha recepito interamente l'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro. La maggior parte di questi (AT, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, LT, NL, PL e SE) non ha operato alcuna distinzione tra le risposte a richieste riguardanti i propri cittadini, i cittadini di altri Stati membri e i cittadini di paesi terzi, né tra le richieste ai fini di un procedimento penale o a fini diversi, disciplinate tutte dalle stesse disposizioni di carattere generale. In aggiunta a tali disposizioni, due Stati membri hanno precisato che le informazioni devono essere fornite in conformità della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria (HU) o dei trattati internazionali (LV). FI, HU e PT rispondono esclusivamente alle richieste rivolte ai fini di un procedimento penale, mentre BE, BG, CY, HR e UK hanno introdotto una disposizione distinta, che in buona parte ricalca il contenuto dell'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, appositamente per le risposte alle richieste che riguardano i cittadini di altri Stati membri. Un'analoga disposizione distinta è stata adottata anche da altri due Stati membri, ma nel caso di SI la norma riguarda esclusivamente le risposte riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (non i cittadini di altri Stati membri), mentre in SK viene solo indicato che le informazioni devono essere fornite nella misura prevista da accordi internazionali. LU sembra non aver recepito la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

5.5. Termini di risposta

Le risposte alle richieste rivolte ai fini di un procedimento penale e a fini diversi sono trasmesse immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi, oppure venti giorni lavorativi se la richiesta proviene da una persona che richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario. Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente e risponde entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni.

Pressoché tutti gli Stati membri (AT, BE, CY, CZ, BG, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, SI, SK e UK) hanno recepito le disposizioni relative ai termini di risposta. HU e PL, tuttavia, non hanno introdotto norme dettagliate riguardo alla richiesta di informazioni complementari. CZ, NL e SK applicano il termine di dieci giorni lavorativi anche alle richieste rivolte da singoli individui, mentre SE ha disciplinato le richieste ai fini di un procedimento penale, ma non quelle rivolte a fini diversi. DE non ha fissato alcun termine per le richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, ma solo per quelle rivolte da un singolo individuo. PT sembra non aver indicato alcun termine nella propria normativa.

6. Richieste di informazioni

Quando a livello nazionale si richiedono informazioni ai fini di un procedimento penale o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di informazioni (articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro).

Quasi tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, HU, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK e UK) hanno introdotto una disposizione che consente all'autorità centrale di richiedere informazioni ove necessario per le autorità nazionali. Tra questi, alcuni (BG, EE, FI, HR, HU, LV, PL, PT, SE e SI) hanno indicato esattamente chi può richiedere informazioni all'autorità centrale a livello nazionale e in quali circostanze. CZ, FI e HU richiedono informazioni solo ai fini di un procedimento penale. PL richiede le informazioni in conformità

del diritto nazionale dello Stato membro richiesto e non della propria normativa, mentre FR e LT non hanno introdotto disposizioni esplicite relativamente alle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

La richiesta di informazioni sul proprio casellario giudiziario risalenti al 27 aprile 2012 o posteriori a tale data, rivolta da un cittadino dell'UE all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di cittadinanza, è fatta oggetto di considerazioni specifiche. Onde assicurare che l'estratto contenga informazioni esaustive sui precedenti penali dell'interessato, lo Stato membro in cui è presentata la richiesta è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, a richiedere informazioni allo Stato membro di cittadinanza e a includere tali informazioni nell'estratto. La disposizione in questione riveste particolare importanza nel momento in cui l'estratto del casellario giudiziario è richiesto per lavorare in settori particolarmente sensibili, come quello della sicurezza o delle professioni a contatto con i minori (cfr. la direttiva 2011/93/UE).

La vasta maggioranza degli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, LT, LU, LV, PL, PT, SE, SI e SK) impone all'autorità centrale l'obbligo di richiedere informazioni a nome di un cittadino di un altro Stato membro, tuttavia alcuni di questi Stati membri (BG, FI, LV, SE e SK) non prevedono esplicitamente che le informazioni così ottenute debbano essere inserite nell'estratto rilasciato all'interessato. In HR, in generale, i cittadini non possono richiedere un estratto del casellario giudiziario, ma solo prendere visione del casellario in presenza di un funzionario. Un certificato speciale, tuttavia, può essere rilasciato in casi eccezionali per svolgere attività che prevedono un contatto regolare con minori oppure per esercitare un diritto specifico all'estero o in un'organizzazione internazionale. In DE, HR e NL, al cittadino è rilasciato un apposito "certificato di condotta". EE, HU, NL e UK, invece, non hanno recepito l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro. In NL, come in HR, i cittadini non possono richiedere un estratto del proprio casellario giudiziario, ma solo prendere visione di quest'ultimo. I cittadini possono, invece, ottenere un certificato di "buona condotta", per esempio ai fini della selezione per un impiego, disciplinato però da disposizioni diverse che non sono state notificate alla Commissione. UK ha recepito solo l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, ma non l'obbligo di richiedere informazioni.

7. Condizioni di utilizzo dei dati personali

La decisione quadro contiene alcune disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali (articoli 7 e 9). I dati personali trasmessi in risposta a una richiesta possono essere usati solo ai fini per i quali sono stati richiesti. Inoltre, i dati personali trasmessi per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto. Analogamente i dati personali trasmessi a un paese terzo sono soggetti ai limiti indicati dallo Stato membro di condanna con riferimento al fine per cui i dati sono impiegati e all'utilizzo che ne è fatto.

Quasi tutti gli Stati membri (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK e UK) hanno recepito le salvaguardie previste per i dati personali, mutuando in una certa misura le disposizioni di cui alla decisione quadro. BG, FI e LT hanno aggiunto un riferimento esplicito all'obbligo di trattamento dei dati in conformità dei propri strumenti nazionali per la protezione dei dati. FI, LU, LT e PT hanno incluso direttamente disposizioni a tutela dei diritti dell'interessato; in FI, per esempio, quest'ultimo può chiedere a quali soggetti e a quali fini sono stati trasmessi i propri dati nell'anno precedente. In ogni caso il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati nazionali usate per i casellari giudiziari e lo scambio di tali dati con altri Stati membri è soggetto alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati. FR e LU sembrano non aver adottato disposizioni pertinenti

in tale ambito; tuttavia, FR ha inserito una dichiarazione secondo cui i dati possono essere comunicati solo ove previsto dalla legge.

8. Formati elettronici standardizzati per la trasmissione delle informazioni

Sulla base della decisione quadro è stato istituito ECRIS, un sistema che consente lo scambio elettronico delle informazioni in un "formato standard europeo". Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro, dal 27 aprile 2012 gli Stati membri sono tenuti a ricorrere a tale sistema per la trasmissione delle informazioni. Al momento tutti gli Stati membri, a eccezione di SI, PT e MT¹⁴, scambiano le informazioni attraverso ECRIS.

La maggior parte degli Stati membri (BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FR, FI, HR, LT, LV, NL, PL, PT, SI e SK) ha introdotto nel proprio diritto nazionale l'obbligo di scambiare le informazioni per via elettronica in formato standardizzato. Molti Stati membri (BE, BG, EE, HR, LT, PL, SI, SK e UK) hanno scelto di fare esplicito riferimento al sistema ECRIS come canale elettronico per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. In SI, il ministro della Giustizia emanerà un'apposita ordinanza per fissare la data in cui il paese inizierà lo scambio elettronico delle informazioni mediante ECRIS. In AT l'uso del formato elettronico può essere desunto dal contesto. DE, HU, LU, SE e UK non fanno menzione del formato elettronico nelle proprie disposizioni nazionali, ma in pratica scambiano le informazioni attraverso ECRIS.

CONCLUSIONI

Il recepimento della decisione quadro da parte di 22 Stati membri ha migliorato considerevolmente lo scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziario all'interno dell'Unione. La decisione quadro si è rivelata uno strumento indispensabile, usato quotidianamente da 25 Stati membri, che ha fornito un concreto valore aggiunto alle prassi delle autorità giudiziarie.

Poiché, tuttavia, in determinati ambiti la presente relazione ha individuato lacune nel recepimento di talune disposizioni, la Commissione ritiene importante che gli Stati membri provvedano a recepire pienamente la decisione quadro e adottino senza indugio tutte le misure necessarie a tal fine. A tal proposito, la Commissione seguirà da vicino gli sviluppi e adotterà gli opportuni provvedimenti.

¹⁴ Alla fine del 2014 il tasso di interconnessione era pari al 66% del totale delle interconnessioni possibili tra gli Stati membri. MT ha comunicato di aver iniziato a interconnettersi nel 2015.

ALLEGATO

RIEPILOGO DELLE NOTIFICHE DEGLI STATI MEMBRI

	<i>Misure di recepimento notificate? Data della notifica</i>	<i>Misure di attuazione</i>	<i>Data di recepimento/ entrata di vigore</i>	<i>Notifica riguardante le autorità competenti (articolo 3, paragrafo 2)</i>
AT	Sì 20.8.2013	Modifica della legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE del 27.12.2011. Modifica della legge sui casellari giudiziari del 20.4.2012. Modifica della legge sulle condanne cancellate del 20.4.2012	27.4.2012	Polizia — Ufficio dei casellari giudiziari della Direzione della Polizia federale, Vienna
BE	Sì 30.1.2015 18.7.2014	Articoli 589-597 del codice di procedura penale come modificato dalla legge del 25 aprile 2014 su varie questioni in materia di giustizia. Progetto di circolare sullo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri dell'UE	Circolare: fine marzo 2015; misure precedenti: 24.5.2014	Ministero della Giustizia — Ufficio centrale dei casellari giudiziari (<i>Casier Judiciaire Central</i>), Bruxelles
BG	Sì 30.7.2014 20.3.2013	Modifica della legge sul sistema giudiziario e del regolamento n. 8 del 26 febbraio 2008 sul funzionamento e l'organizzazione degli uffici dei casellari giudiziari	15.2.2013 1.9.2012	Ministero della Giustizia — Ufficio centrale dei casellari giudiziari, Sofia
CY	Sì 23.4.2012	Decisione n. 71.068 dell'8 ottobre 2010 che adotta la decisione quadro 2009/315/GAI		Polizia — Capo della polizia; Ufficio delle condanne precedenti (Dipartimento C); Ufficio delle condanne precedenti: Questura Reati stradali (Dipartimento B); Questura Direttorato cooperazione di polizia UE e internazionale
CZ	Sì 25.3.2015 9.7.2014 1.2.2013	Legge n. 357/2011 che modifica la legge n. 269/1994 sui casellari giudiziari, come modificata, e talune altre leggi	27.4.2012	Ministero della Giustizia — Ufficio dei casellari giudiziari, Praga; Ministero della Giustizia
DE	Sì 25.6.2014 16.3.2012	Legge relativa al miglioramento dello scambio dei dati estratti dal casellario giudiziario tra gli Stati membri dell'Unione europea, che modifica	27.4.2012	Ministero della Giustizia — Casellario federale centrale, Bonn

		talune disposizioni della legge sui casellari giudiziari del 15 dicembre 2011		
DK	No			Polizia — Centro nazionale per le comunicazioni di polizia danese, Copenaghen
EE	Sì 12.2.2015	Legge sul casellario giudiziario del 17 febbraio 2011	1.1.2012	Ministero della Giustizia — Centro dei registri e dei sistemi informativi, Tallinn
EL	No			Ministero della Giustizia — Dipartimento dei casellari giudiziari, Atene
ES	Sì 14.11.2014 7.7.2014	Legge organica 7/2014 del 12 novembre 2014 relativa allo scambio di informazioni sui precedenti penali e alla considerazione delle sentenze penali nell'Unione europea	1.12.2014	Ministero della Giustizia — Registro centrale delle persone condannate, Madrid
FI	Sì 26.6.2014 29.5.2012	Legge sulla conservazione e sulla trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario tra la Finlandia e gli altri Stati membri dell'Unione europea (214/2012) dell'11 maggio 2012. Legge che modifica la legge sui casellari giudiziari (215/2012) a eccezione della modifica all'articolo 4 bis dell'11 maggio 2012. Legge che modifica l'articolo 24 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (217/2012) dell'11 maggio 2012	15.5.2012	Ministero della Giustizia — Centro del registro legale, Hameenlinna
FR	Sì 10.3.2015 20.1.2015 22.1.2013	Legge 2012-409 del 27 marzo 2012 relativa all'esecuzione delle condanne; Decreto n. 214 del 28 novembre 2014 sui casellari giudiziari nazionali e gli scambi con altri Stati membri dell'UE	1.12.2014	Ministero della Giustizia — Registro nazionale dei casellari giudiziari, Nantes
HR	Sì 18.6.2014 28.6.2013	Legge n. 143/12 sulle conseguenze giuridiche delle condanne, i casellari giudiziari e la riabilitazione. Modifica del regolamento sui casellari giudiziari (NN, n. 66/2013)	1.7.2013	Ministero della Giustizia, Zagabria
HU	Sì 30.12.2014 28.11.2014	Legge XLVII del 2009 relativa al sistema dei casellari giudiziari, al registro delle condanne pronunciate contro cittadini ungheresi dagli		Ministero dell'Interno — Istituto centrale per i servizi pubblici

		<p>organi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea e alla registrazione dei dati biometrici penali e di contrasto.</p> <p>Legge LXXVIII del 2013 che modifica talune leggi in materia penale.</p> <p>Legge CLXXXVI del 2013 che modifica talune leggi in materia penale e altre leggi connesse.</p> <p>Legge XIX del 1998 sul procedimento penale.</p> <p>Decreto del governo n. 276 del 23 dicembre 2006 sull'istituzione, le responsabilità e le competenze dell'Ufficio centrale per i servizi pubblici amministrativi ed elettronici.</p> <p>Legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e la libertà di informazione</p>		amministrativi ed elettronici, Budapest
IE	No — Disegno di legge ricevuto			Ministero dell'Interno — Commissario di polizia (Polizia nazionale), Tipperary
IT	No			Ministero della Giustizia — Ufficio del casellario giudiziale, Roma
LT	Sì 27.5.2014	<p>Legge sul registro degli indagati, degli imputati e dei condannati n. XI-1503, adottata il 22 giugno 2011.</p> <p>Regolamenti sul registro degli indagati, degli imputati e dei condannati, approvati con la risoluzione n. 435 del governo della Repubblica di Lituania il 18 aprile 2012.</p> <p>Norme per la registrazione dei soggetti e la trasmissione dei dati nel registro degli indagati, degli imputati e dei condannati del 10 agosto 2012</p>	1.7.2012	Ministero dell'Interno — Dipartimento per le tecnologie dell'informazione e per la comunicazione, Vilnius
LU	Sì 3.7.2014 24.5.2013	Legge del 29 marzo 2013 sull'organizzazione e lo scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziario tra gli Stati membri dell'UE	1.8.2013	Ufficio del procuratore generale, Lussemburgo
LV	Sì 27.1.2015 24.7.2014	<p>Legge sul casellario giudiziario del 10 ottobre 2013.</p> <p>Regolamento del governo del 10 dicembre 2013 n. 1427 sul contenuto e il formato del modulo per la richiesta e la trasmissione di</p>	1.1.2014	Ministero dell'Interno — Centro di informazione, Riga

		informazioni sulle condanne. Regolamento del governo sulla trasmissione e la ricezione di informazioni estratte dal casellario giudiziario, l'ammontare dei diritti e la preparazione dell'estratto		
MT	No			Polizia — Dipartimento di polizia giudiziaria, Floriana
NL	Sì 12.4.2012	Decreto del 23 marzo 2012 che modifica il decreto sui dati giudiziari e i casellari giudiziari	1.4.2012	Ministero della Giustizia — Servizio di informazione giudiziaria, Almelo
PL	Sì 31.7.2013	Legge del 16 settembre 2011 che modifica la legge sul casellario giudiziario nazionale	27.4.2012	Ministero della Giustizia — Ufficio di informazione per il casellario giudiziario nazionale, Varsavia
PT	Sì 15.6.2015 5.5.2015	Legge n. 37/2015 del 5 maggio 2015 che definisce i principi generali che governano l'organizzazione e il funzionamento dell'identificazione penale e recepisce la decisione quadro 2009/315/GAI nel diritto nazionale	22.7.2015	Ministero della Giustizia — Servizi di identificazione penale, Lisbona
RO	No			Ministero dell'Interno — Ispettorato generale di polizia: Direzione dei casellari giudiziari, delle statistiche e dei registri operativi, Bucarest
SE	Sì 21.5.2013	Legge che modifica la legge sui casellari giudiziari (1998:620). Legge che modifica la legge sui dati di polizia (2010:361). Legge che modifica la legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (2000:562). Legge che modifica la legge sull'accesso pubblico alle informazioni e sulla confidenzialità (2009:400). Regolamento che modifica l'ordinanza sui dati di polizia (2010:1155). Ordinanza che modifica l'ordinanza contenente istruzioni per la Direzione della polizia nazionale (1989:773).	1.1.2013	Polizia — Direzione della polizia nazionale, Kiruna

		Ordinanza che modifica l'ordinanza sui casellari giudiziari (1999:1134). - tutti emanati il 29 novembre 2012		
SI	Sì 12.12.2013 22.10.2013	Legge sulla cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 23 maggio 2013	20.9.2013	Ministero della Giustizia — Dipartimento dei casellari giudiziari, Lubiana
SK	Sì 10.6.2014	Legge n. 334/2012 che modifica la legge n. 330/2007 sui casellari giudiziari e che modifica talune leggi	1.1.2013	Ufficio del procuratore generale, Bratislava
UK	Sì 09.01.2015	Articoli 62-74 del regolamento in materia di giustizia penale e protezione dei dati (protocollo n. 36) 2014; Legge sulla cooperazione internazionale 2003	1.12.2014	Polizia – Ufficio dei casellari giudiziari (ACRO), Southampton